



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 1

N. 260 DEL 09/06/2023

OGGETTO:

**ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO
2023 PARTE STABILE.**

**La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 09/06/2023 al 24/06/2023.**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO
ANNO 2023 PARTE STABILE.**

**IL RESPONSABILE
AREA 1**

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2023, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025;

Premesso altresì che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *«eventualità e variabilità»* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione del citato art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Atteso che il CCNL 21.05.2018 all'art. 67, comma 1, prescrive che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma, confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*;

Riscontrato che per il nostro ente:

- il 21 giugno 2018 il revisore unico dei conti del Comune di Breda di Piave, dr. Cadel Fabio, nel proprio verbale ha verificato il limite delle risorse decentrate per l'anno 2017 ovvero risorse stabili pari ad € 74.273,65 (€ 71.444,91 risorse stabili, a cui va sommata la decurtazione anno 2016 pari ad € 2.828,74);
- con deliberazione di giunta comunale n. 150 dell'11.12.2018 ad oggetto: *“Indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento del fondo risorse decentrate degli anni 2016-2017”*, e con successiva determinazione n. 585 del 29.12.2018 ad oggetto: *“Rideterminazione del fondo risorse decentrate anno 2016 e anno 2017 per inserimento Alte Professionalità”*, si è inserito nel fondo risorse decentrate parte stabile la somma di € 1.139,42, come da previsioni dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 (0,20% su € 569.709,56), tale somma è da considerarsi al lordo delle decurtazioni cessati dall'anno 2015, ovvero dell'importo di € 39,98;
- con verbale del 20 dicembre 2018 il revisore unico dei conti del Comune di Breda di Piave, dr. Cadel Fabio, ha certificato positivamente i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2018, di cui ai punti precedenti;

Richiamata la determinazione n. 191 del 21.06.2019 ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL 21.05.2018)”*, che nella quantificazione delle risorse stabili incrementa a valere dal 1° gennaio 2019 il fondo, di cui al precedente capoverso, dei seguenti importi:

- € 2.163,20 per le previsioni di cui al CCNL 21.05.2018, art. 67, comma 2 a);
- € 1.982,45 per le previsioni di cui al CCNL 21.05.2018, art. 67, comma 2 b);

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 2 del 7.01.2022 ad oggetto: *“Revisione della struttura organizzativa”*;
- n. 8 del 28.01.2022 ad oggetto: *“Istituzione e graduazione delle unità organizzative ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettere d) ed e) del CCNL comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018. Definizioni requisiti soggettivi per incarico di alta professionalità”*;

Visto che con la delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2022, sopracitata, viene rideterminato lo stanziamento del fondo relativo alla P.O., a seguito della revisione della dotazione organica, in particolare l'ammontare stanziato del fondo P.O., viene diminuito di euro 2.500,00 su base annua, passando da un fondo di complessivi euro 46.773,06 annui ad un fondo di complessivi euro 44.273,06 annui;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

Verificato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione provvisoria del fondo risorse decentrate di parte

stabile per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 82.440,50, come evidenziato nella tabella allegata alla presente, derivante da:

- € **75.413,07** unico importo consolidato anno 2017 (€ 74.273,65 + € 1.139,42);
- € **4.145,65** aumenti CCNL 21.05.2018, art. 67, comma 2 a) e b), (€ 2.163,20+1.982,45);
- € **2.868,72** decurtazione permanente dal 2015 (€ 2.828,74 + € 39,98);
- € **2.281,50** incremento art. 79 c.1 lett. b) – 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018;
- € **1.781,65** differenziali progressioni economiche orizzontali – art. 79 c. 1 lett. d);
- € **1.687,35** incremento art. 79 c. 1 bis – differenziali B3;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione parte stabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021 sottoscritto in data 12.12.2019;

Dato atto che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari esplicative o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Verificata la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2023, parte stabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formato parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. di costituire, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, come da allegato a), il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 pari all'importo di **€ 82.440,50**;
3. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, all'interno del Titolo I, della Missione 01, Programma 10 in particolare:
 - gli oneri diretti nell'apposito capitolo 20100, al macroaggregato 101, ad oggetto: *"Fondo di Produttività"*;
 - gli oneri riflessi a carico dell'Ente, quali gli oneri previdenziali ed assicurativi, nell'apposito capitolo 20110 ad oggetto: *"Contributi sociali effettivi c/ente – Fondo salario accessorio"* del Macroaggregato 0101;
 - l'onere Irap nell'apposito capitolo 20130 ad oggetto: *"Irap Retribuzioni - Fondo salario accessorio"* del Macroaggregato 0102;
1. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre anno corrente, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
2. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DI AREA N. 1
Lorenzon Ivana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 31/05/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 322**

Settore Proponente: **Area 1**

Ufficio Proponente: **Tributi, Attività Produttive, Commercio**

Oggetto: **ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 PARTE STABILE.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/06/2023

Il Responsabile del Servizio
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Allegato a)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	75.413,07
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	2.163,20
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	1.982,45
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	2.868,72
(12a) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 (N.B. DAL 01.01.2021)	2.281,50
(12b) DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	1.781,65
(12c) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3	1.687,35
TOTALE RISORSE STABILI	82.440,50